



COMUNE DI ELMAS  
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA SINDACALE N. 64

DEL 07 NOV. 2011

**Oggetto: Ordinanze n. 38 e 39 del 23/05/2005 - Disposizioni integrative per la manutenzione e pulizia fossi, taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali, manutenzione aree verdi e/o inedificate.**

### IL SINDACO

**VISTA** l'approssimarsi della stagione piovosa che negli scorsi anni ha provocato seri danni al patrimonio pubblico e privato.

**Ravvisata** la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni e garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche;

**Riconosciuta** altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

**Richiamate** le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 -31 - 32 - 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.);

**Ravvisata** inoltre la necessità di mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ect..) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

**Rilevato** che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

**Considerato** che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per roditori, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

**Dato atto** che in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

**Considerato** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dalle scarpate non correttamente sfalciati;

**Ravvisata** l'urgenza e la necessità di provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. i.;

**VISTI** gli artt. 913, 915, 976 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

**VISTI** gli artt. 29-31-32 e 33 D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;

**VISTI** il vigenti Regolamenti Comunali;



**VISTO** l'art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

**Ad integrazione delle disposizioni emanate con le ordinanze nn. 38 e 39 del 23/05/2005, le seguenti disposizioni:**

**A TUTTI** i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di procedere, ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze nn. 38 e 39 del 23/05/2005, agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

primo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 1 giugno di ogni anno;**

il secondo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE di ogni anno.**

### **INTERVENTI DA EFFETTUARSI**

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
5. Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;
6. Autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l'esecuzione delle operazioni tutte di sfalcio dell'erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione (Consorzi di Bonifica);

Quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

### **RICORDA**

- Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, canali e tombinature dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato, previa analisi del materiale a pubblica discarica autorizzata (D.Lgs. 152/2006 e s.m.);

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari sull'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada - e art. n. 21 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 s.m.. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno



**COMUNE DI ELMAS**  
**CORPO POLIZIA LOCALE**

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

essere concordati con il Comando di Polizia Locale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

**AVVERTE**

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06/12/1971. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.).

**DISPONE**

Che i trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza siano applicate le **SANZIONI AMMINISTRATIVE** previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 7 e s.m. (da €. 25,00 ad €. 500,00), dal Codice della Strada (da €. 148,00 ad €. 594,00) o da altre disposizione di legge;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Settore di Polizia Locale, al Settore Tecnico, alla competente Stazione Carabinieri, all'A.S.L. n. 8, all'Amministrazione Provinciale, al Corpo Forestale della Sardegna e per quanto di competenza alla Prefettura;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

Elmas, li **07 NOV. 2011**

**IL SINDACO**  
Valter Piscedda

COMUNE DI ELMAS

PROT. N. 604 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver  
oggi 07 NOV. 2011 notificato copia dell'atto che  
precede al U.T.C. S.P.E.  
mediante consegna a mani ANGIONI RICATA

Angion Nonno Rita



IL MESSO COMUNALE  
Pirrello Damiano

COMUNE DI ELMAS

PROT. N. 605 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver  
oggi 07 NOV. 2011 notificato copia dell'atto che  
precede al U.T.C. S.P.E.  
mediante consegna a mani P.I. CAUS DANIELA

[Handwritten signature]



IL MESSO COMUNALE  
Pirrello Damiano